

Considerazioni inerenti alla normativa Italiana in materia di campi elettromagnetici

Assemblea Nazionale Legambiente
7 aprile 2021

Prof. Bersani Greggio Fausto
Federconsumatori (RN)
ISDE Italia

In qualità di consulente tecnico della Federconsumatori della Provincia di Rimini e socio ISDE, in occasione dell'Assemblea Nazionale di Legambiente del 7 aprile 2021, vorrei fornire qualche schematico contributo al dibattito inerente all'ipotesi dell'innalzamento legislativo dei parametri espositivi italiani in materia di inquinamento elettromagnetico (IX Commissione Permanente – 24 marzo 2021).

Parto dalla petizione promossa da Legambiente che, peraltro, tengo a precisare ho personalmente firmato, ma sulla quale ritengo valga la pena formalizzare un paio di puntualizzazioni:

- tutti noi sappiamo che esiste un *digital divide*, soprattutto in alcune zone del paese, ma sappiamo anche che la tecnologia wireless non rappresenta né l'unico né il più corretto approccio a livello ambientale – sanitario per superare questo *gap*. L'alternativa più sostenibile rappresentata dalla rete in fibra ottica dovrebbe essere sviluppata come infrastruttura strategica prioritaria per il paese. Portare la fibra ottica nelle case delle persone comporta sicuramente un investimento infrastrutturale importante e laddove tale tecnologia presentasse problemi di copertura esistono, oltre ovviamente al 5G, alternative sia wireless – di altra natura – che cablate da valutare per le singole criticità. La frase che viene riportata nella petizione “... *La diffusione della banda ultralarga su tutto il territorio nazionale, sia con la fibra che con il 5G, è fondamentale ...*” può risultare di dubbia interpretazione in quanto, mettendo sullo stesso piano “5G” e “fibra” fa sì che **non emergono in modo chiaro le giuste priorità strategiche**. Peraltro più avanti, sempre nel testo della petizione stessa, si legge che “...*Con lo sviluppo del 5G verrà a modificarsi il livello di esposizione complessivo della popolazione, per questo risulta di fondamentale importanza adottare un approccio fortemente cautelativo, in linea con quanto messo in evidenza dalla ricerca scientifica...*”. Quest'ultima considerazione, assolutamente corretta sul piano tecnico, dovrebbe meglio integrarsi sia con la precedente che con la premessa iniziale: “...*Nel nostro Paese si discute sempre di più della necessità di innalzare i limiti di legge in tema di elettromagnetismo per cogliere appieno le potenzialità dello sviluppo della tecnologia 5G. Eppure non esiste nessuna ragione tecnica, se non quella economica,*

per farlo...". Infatti privilegiare lo sviluppo massivo della rete 5G condurrà inevitabilmente alla soluzione più semplice e vantaggiosa per il mondo delle TLC, ossia innalzare i limiti di esposizione (ITU-T K-series Recommendations – Supplement 14 - 09/2019: *The impact of RF-EMF exposure limits stricter than the ICNIRP or IEEE guidelines on 4G and 5G mobile network deployment*): la tecnologia 5G non è stata concepita come sostitutiva rispetto a quelle precedenti, ma piuttosto come complementare ed integrativa con nuove potenzialità (Camera dei Deputati XVII Legislatura 16 dicembre 2016 – *Il 5G per l'Europa: un piano d'azione*, COM (2016)588).

Ciò fa sì che, in media, il 62% degli impianti di diffusione SRB in Italia non sia espandibile con l'attuale normativa salvo una re-ingegnerizzazione/delocalizzazione dei siti esistenti, interventi sicuramente onerosi sul piano economico (Camera dei Deputati IX Commissione 9 aprile 2019 – *Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e sviluppo delle reti 5G*, Politecnico di Milano).

Riassumendo ritengo sia necessario chiarire meglio questo punto che ha generato perplessità in molti potenziali firmatari: sottolineare e far capire che il 5G non è l'unico strumento per rimuovere le carenze infrastrutturali del paese, esistono efficienti tecnologie alternative a minor impatto sul piano sanitario le quali dovrebbero rivestire un ruolo prioritario, ma che non vengono adeguatamente prese in considerazione per una pura questione di interesse economico. Tutti elementi presenti nella petizione per i quali, tuttavia, rimodulerei alcuni accenti.

- Trovo delicato anche il passaggio "...si richiede che si mantengano tassativamente i valori di attenzione cautelativi per i valori di campo elettrico di 6 V/m, dato che negli studi sperimentali a questi livelli di inquinamento elettromagnetico non sono stati osservati effetti avversi...". Su quest'ultimo punto richiamerei la posizione espressa dal Dott. Agostino Di Ciaula (Presidente del Comitato Scientifico ISDE): "dobbiamo stare bene attenti a non commettere l'errore di legare l'esposizione a RF (comprese le MMW) al rischio di cancro come unico rischio possibile, parlando solo di *questo* o parlando di *questo* in modo prevalente. Una visione *cancrocentrica* indebolirebbe il senso del rischio reale distogliendo l'attenzione dalle molte evidenze che dimostrano pericolosi effetti non-oncologici per esposizioni nel *range* di frequenze 2 – 4 GHz, per le MMW e per intensità anche di molto inferiori ai 6 V/m. E' chiaro a tutti noi che, comunque, dobbiamo difendere i 6 V/m, perché oggi, a livello legislativo, rappresentano *l'argine naturale* al *deployment* 5G. Ma non per questo dobbiamo tacere, sottovalutare o sottostimare i rischi non oncologici, molto più rilevanti in termini epidemiologici e, in alcuni casi, sostenuti da evidenze scientifiche molto più solide".

Ciò premesso, concordo completamente con le tre richieste della petizione – difesa dei 6 V/m, ripristino delle misure sui 6 minuti, promozione di una ricerca scientifica indipendente – alle quali ne aggiungerei una quarta: ritengo che la nostra attenzione dovrebbe essere rivolta anche ad un altro importantissimo elemento volto ad evitare *l'erosione* che il Principio di Precauzione ha subito nel corso degli anni: **la difesa dei regolamenti comunali**, argomento di cui mi occupo personalmente da oltre 20 anni.

Come ben ricorderete, il Documento fornito da Vittorio Colao a giugno 2020 all'allora governo Conte (*Iniziativa per il rilancio Italia 2020-2022*), presentava due indicazioni estremamente perentorie:

1. "...**adeguare** i livelli di emissione elettromagnetica in Italia ai valori europei..."
2. "...**escludere** l'opponibilità locale se i protocolli nazionali sono rispettati..."

In particolare la seconda richiesta mirava ad eliminare la possibilità che i Comuni possano ancora dotarsi di un regolamento se i limiti nazionali sono rispettati.

Questo allarme lo abbiamo recentemente rilanciato all'attenzione dell'opinione pubblica sul sito dell'ISDE (<https://www.isde.it/lettera-aperta-a-draghi-e-al-governo-su-5g/> - 22 marzo 2021). Sarebbe l'ennesimo, gravissimo attacco alla possibilità di adottare, anche se in modo non generalizzato e comunque sempre sulla base di adeguati supporti tecnici – istruttori, così come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza, una forma di tutela sanitaria maggiormente cautelativa da parte degli enti locali.

Ricordiamo che **“... i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ...”** (LQ n.36/2001 – art. 8, comma 6), quindi stiamo parlando di uno strumento legislativo esistente e vigente.

In un regolamento possono essere previste varie forme di tutela adeguatamente motivate sulla base di risultanze di carattere scientifico per i siti sensibili individuati in modo specifico (v. Decreto Legge n.76, 16 luglio 2020), possono essere programmate campagne di monitoraggio strumentale in continuo, possono essere adottate misure di tutela a fronte di procedure amministrative semplificate basate su autocertificazioni dei gestori e predisposti studi di piani territoriali al fine di ottimizzare la minimizzazione delle esposizioni.

Se da un lato è pur vero che le infrastrutture delle TLC vengono equiparate ad opere di urbanizzazione primaria (Dlgs n. 259/2003 – Codice delle Comunicazioni), è peraltro possibile indicare linee guida cautelative del tutto sostenibili sul piano tecnico.

Vorrei segnalare in tal senso il modello adottato nella Legge Regionale dell'Emilia – Romagna (n.30/2000 nonché le successive DGR) in virtù del quale ravviserei due punti a cui potrebbero ragionevolmente ispirarsi anche analoghe realtà locali: premesso che i siti sensibili individuati dal legislatore regionale sono rappresentati dalle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, si stabilisce che:

1. **Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche;**
2. **La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.**

In relazione a quest'ultimo punto, la DGR 197/2001 dell'Emilia – Romagna specifica che:

*... La localizzazione degli impianti in **prossimità** di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero **quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente...***

Questo, ovviamente, implica un impegno delle amministrazioni locali al fine di conoscere lo “status quo” del proprio territorio, competenza specifica attribuita ai comuni, nel pieno rispetto e potestà dell'Art.8 comma 6 della LQ 36/2001.

La conoscenza strumentale del fondo elettromagnetico preesistente all'installazione di nuovi impianti rappresenta il miglior approccio iniziale, sul piano applicativo, al fine di contenere, compatibilmente con il ruolo attribuito alle TLC dal Dlgs 259/2003, la crescita indiscriminata delle esposizioni della popolazione. A questo dovrà seguire uno studio scientifico mirato, ragionevole e puntuale con misure di contenimento efficaci e al contempo sostenibili.

I regolamenti comunali, pertanto, non sono qualcosa che possa essere realizzato in breve tempo, né possono essere strutturati con uno stile *copia – incolla*, richiedono competenze trasversali applicate su criticità locali specifiche ed aggiornamenti *in itinere* dal momento che assistiamo all'introduzione, in media, di una nuova tecnologia ogni 10 anni.

Esistono sentenze avverse ai comuni (così come peraltro ve sono di favorevoli), ma bisogna sempre chiedersi il perché e non fermarsi alla frase che esprime la decisione finale della corte. Se facciamo lo sforzo di leggere l'intero dispositivo della sentenza ci rendiamo conto che in questi casi il regolamento era stato mal costruito sul piano tecnico.

Ad oggi lo strumento regolamentare rappresenta in Italia, unitamente alla legge nazionale con i relativi parametri di esposizione, uno dei due strumenti fondamentali da difendere istituzionalmente e sui quali basare la tutela della salute delle persone in materia di campi elettromagnetici.